

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 1954

(53^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

E

del Vice Presidente PALERMO

I N D I C E

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica; con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato » (N. 1614) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 711, 717
CORBELLINI, <i>relatore</i>	712, 715, 718
RIZZO Giambattista	714, 717
MASSINI	715, 718, 720
GIUA	718
RIZZO Domenico	718
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	718, 720

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, me-

diate concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato » (N. 1781) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, <i>relatore</i>	Pag. 721
PALERMO	722

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, Cerica, Corbellini, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Labriola, Mastino, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, in sostituzione del senatore Ferrari, il senatore Masini.

È presente oltresì il Sottosegretario di Stato per i trasporti, onorevole Mattarella.

CARBONI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato » (N. 1614) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legi-

slativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato ».

Debbo informare la Commissione che, relativamente al disegno di legge in esame, mi sono pervenute centinaia di telegrammi, con alcuni dei quali si sollecita l'approvazione, da parte del Senato, delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, mentre con altri se ne richiede la reiezione. Il relatore ci chiarirà comunque i vari punti controversi della questione e ci porrà quindi in condizione di poter dare il nostro voto con cognizione di causa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Debbo anzitutto ricordare alla Commissione che il decreto legislativo sottoposto alla nostra ratifica fu emanato quando ero Ministro dei trasporti. Il problema della sistemazione di una notevole quantità di personale avventizio contrattista fu uno dei problemi che mi si presentò più assillante fin da quando ricoprivo la carica di capo del servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato. Il decreto allora emanato, alla stregua della successiva applicazione, si è rivelato, come molti altri provvedimenti presi nella situazione di emergenza in cui allora versava l'Amministrazione, non informato ad un principio d'ordine generale, essendo stato ispirato soprattutto dalla necessità di risolvere un problema di carattere contingente. Riconosco, quindi, che esso era suscettibile di perfezionamenti. In linea di massima, non avrei, a questo proposito, da fare osservazioni di grande rilievo sulle modificazioni che sono state apportate al decreto stesso dalla Camera dei deputati.

Debbo, tuttavia, richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il disegno di legge, nel testo proposto, darebbe origine ad una anomalia notevolissima e di grave portata, che a mio parere deve essere assolutamente evitata. La maggior parte dei contrattisti ai quali si riferisce il decreto legislativo in esame furono assunti soprattutto nell'ultimo periodo dell'occupazione tedesca, quando, d'accordo con la direzione di Roma, i dirigenti periferici

si proposero di sottrarre il maggior numero possibile di giovani alle razzie e agli obblighi di arruolamento nelle coorti del lavoro ecc., ciò che fu fatto assumendo tali giovani nell'Amministrazione ferroviaria. Fu usato un criterio di discriminazione molto sommario nell'assegnarli ai vari servizi, per sfuggire al vigilante controllo dei tedeschi. Tale immissione di elementi nell'Amministrazione avvenne con una certa larghezza. In quel periodo doloroso della nostra attività ferroviaria, periodo di continue distruzioni, che va dal 23 luglio 1943, fino alla fine del settembre 1943, io stesso che ero capo compartimento di Napoli, dove ero stato inviato, da Firenze, da Badoglio, assunsi numerosi giovani ingegneri, accogliendo le richieste che mi venivano avanzate dai loro stessi professori, perchè li mettessi in salvo. Successivamente a Firenze, poco prima della Liberazione — e non ho alcuna difficoltà a dichiararlo — tra questi contrattisti assunti anche mio figlio, allora studente di ingegneria, al quale per evitare la cattura da parte dei tedeschi fu attribuita la qualifica di guardia merci contrattista alla stazione di Firenze. Altrettanto venne fatto per il figlio del vice direttore generale delle Ferrovie, ing. Marini, e per molti altri. Molti di questi giovani, finita la guerra, hanno ripreso la loro strada, mentre molti altri, alcuni dei quali si sono rivelati elementi veramente buoni, sono rimasti nell'Amministrazione. A questo proposito, potrei anche citare i nomi di alcuni miei ex allievi laureatisi a Bologna, che io stesso assunsi a Firenze.

Tutti questi elementi, trascorso il periodo bellico, aspiravano con ansia ad una sistemazione stabile nella Amministrazione ferroviaria; e questo loro desiderio mi venne più volte manifestato, sia quando ero capo servizio a Firenze, sia quando assunsi la carica di Ministro dei trasporti. A questo riguardo feci loro presente l'opportunità che essi partecipassero ai concorsi che venivano intanto banditi, senza attendere i benefici del provvedimento di cui al decreto legislativo in esame, a quel tempo non ancora emanato o all'inizio della sua applicazione. Nel periodo 1947-48 sono stati infatti effettuati concorsi per tutte le varie categorie del personale esecutivo, e molti di questi giovani hanno sostenuto le

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

53ª RIUNIONE (19 ottobre 1951)

relative prove, per essere certi di poter entrare nell'Amministrazione, senza attendere una sistemazione automatica della loro carriera.

A questo riguardo debbo anzi aggiungere — e questo dimostra che vi erano tra loro elementi di valore — che molti di essi hanno vinto il concorso. Ora, a me sembra, per evidenti ragioni di carattere morale, che si debba evitare che, coloro i quali, pur essendo stati assunti insieme a tutti gli altri contrattisti in questione, hanno partecipato ad un concorso e l'hanno vinto, debbano venire posposti, per il solo motivo della minore anzianità, a coloro che potranno usufruire dell'inquadramento automatico, come prevede l'articolo 2 del disegno di legge. A questo proposito, debbo rilevare che, dato il modo in cui avvenivano giorno per giorno le assunzioni, le quali comprendevano ogni volta solo un numero di persone limitatissimo, la determinazione dell'anzianità ha un valore del tutto effimero ed occasionale. Pertanto, mentre dichiaro di accettare le norme contenute nel decreto legislativo in esame nonchè negli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, proposti dall'onorevole Cappugi ed altri, ritengo che si debba chiarire che quei contrattisti, i quali abbiano sostenuto un concorso esterno e l'abbiano vinto, debbono essere posti in testa alla graduatoria di quei contrattisti che verranno sistemati con il concorso interno al quale i primi avrebbero avuto diritto di partecipare.

Qualora non venisse chiarito questo punto, potrebbe verificarsi una sperequazione di questo genere: un giovane, entrato nell'Amministrazione a distanza di pochi giorni da un altro, quando le assunzioni avvenivano in modo del tutto arbitrario, senza concorso od altra discriminazione, dopo aver sostenuto e vinto un concorso si potrebbe venire a trovare posposto all'altro, per il solo fatto di avere un'anzianità di pochi giorni minore.

Propongo, quindi, un emendamento in questo senso, che credo possa essere accettato anche dal Governo, emendamento che, pur essendo di lieve portata, consentirebbe di risolvere definitivamente il problema da me accennato.

Un'altra osservazione debbo aggiungere, con la quale credo che l'esame della materia possa

dirsi completato. Sul presente disegno di legge hanno creduto di avanzare le loro obiezioni anche coloro i quali hanno partecipato ai concorsi esterni banditi dall'Amministrazione ferroviaria, e che hanno quindi iniziato la loro carriera senza subire tutte quelle complicazioni a cui sono andati incontro i contrattisti ai quali si riferisce il decreto legislativo in esame. Costoro osservano che con le norme proposte verrebbero a trovarsi danneggiati rispetto ai contrattisti dei quali si prevede l'inquadramento, in quanto verrebbero ad essere preceduti nei ruoli dai contrattisti stessi. A queste osservazioni mi pare di poter rispondere in coscienza che coloro i quali parteciparono ai concorsi banditi dall'Amministrazione ferroviaria erano implicitamente obbligati ad accettare tutte quelle condizioni di sistemazione che potevano verificarsi in seno all'Amministrazione stessa. Mi sembra ovvio far presente che qualora essi avessero avuta cognizione dello stato di cose che si è venuto a creare per la necessità di sistemare i contrattisti, non per questo avrebbero desistito dal partecipare ai concorsi. La posizione di questi elementi è, quindi, del tutto indipendente da quella dei contrattisti, i quali, come ho detto, vennero assunti in condizioni del tutto diverse.

Ciò considerato, ritengo che l'unica posizione da riesaminare sia quella dei contrattisti, i quali abbiano partecipato ad un concorso esterno e l'abbiano vinto.

Presidenza del Vice Presidente PALERMO

CORBELLINI, *relatore*. Allo scopo appunto di chiarire tale posizione, propongo di emendare l'articolo 2 del disegno di legge nel senso di stabilire che quei contrattisti i quali abbiano vinto un concorso debbano essere posti in testa alla graduatoria dei contrattisti collocati nei ruoli in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, indipendentemente dalla anzianità alla quale avrebbero diritto come vincitori del concorso esterno al quale abbiano partecipato. In tal modo il problema verrebbe, a mio parere, risolto con equità e con giustizia. Posso anzi aggiungere che su questo argomento ho

avuto occasione di intrattenermi con molti degli interessati, i quali non hanno avuto difficoltà a riconoscere giusto il principio da me affermato, nel senso di attribuire la precedenza in graduatoria ai contrattisti che abbiano già vinto concorsi esterni. A questo riguardo vorrei anzi rilevare che, trattandosi di giovani sistemati nell'Amministrazione da pochi anni, i quali nel corso della loro carriera saranno scrutinati molte volte per merito comparativo e per scelta al momento della promozione, è ovvio che qualora uno di essi, pur non avendo vinto il concorso esterno, si dimostrasse più meritevole di chi viceversa il concorso abbia vinto, percorrerà necessariamente la carriera con maggiore rapidità dell'altro. Quanti giovani hanno superato nel corso della carriera i colleghi insieme ai quali erano stati scrutinati all'inizio! Questa possibilità potrà anzi costituire un utile stimolo per coloro i quali, essendo entrati senza concorso, si siano visti superare dai vincitori dei concorsi.

Il numero dei contrattisti che hanno sostenuto il concorso esterno è assai limitato, essendo inferiore, a quanto mi risulta, al 10 per cento del totale del personale di tutte le qualifiche. La ragione di ciò è evidente: quando venne emanato il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e cominciò a trovare applicazione, i contrattisti, certi della sistemazione ormai imminente, non hanno più partecipato ai concorsi. Chiariti così i punti essenziali delle questioni attinenti al disegno di legge in esame, do senz'altro lettura dell'emendamento che raccomando alla approvazione della Commissione. Esso risulta così formulato: aggiungere alla fine dell'articolo 2 del presente disegno di legge le parole «... e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo».

RIZZO GIAMBATTISTA. Come già dissi nella scorsa riunione, io mi preoccupo, come si è preoccupato l'onorevole relatore, della situazione di coloro i quali sono entrati nella Pubblica Amministrazione attraverso un concorso pubblico, di cui bisogna riconoscere le difficoltà. Non mi sembra infatti giusto ed equo che non sia adeguatamente valutato il fatto che alcuni contrattisti (che pure si sareb-

bero potuti sistemare indipendentemente da una prova di un certo impegno come quella di un concorso aperto a tutti i concorrenti) possano venirsi a trovare, nello sviluppo della carriera, in una posizione meno vantaggiosa di quella di coloro che vengono collocati in ruolo attraverso questo provvedimento legislativo di larga comprensione verso la categoria dei contrattisti.

Il legislatore ha ritenuto di dover abolire questa categoria, pure mantenendo una categoria di straordinari; l'avvenire ci dirà se questo sia stato in sostanza un bene o un male; io so che nella Commissione per la riforma dell'Amministrazione, di cui feci parte, si pensò di valorizzare anche nell'Amministrazione pubblica, per adeguarsi ai metodi e ai sistemi dell'industria privata, il principio dell'assunzione mediante contratto. Comunque, questa è una questione più generale che non viene oggi in considerazione.

Oggi viene invece in considerazione l'assoluta necessità, che deve rispondere ad un nostro sentimento di equità ed anche ad un principio di giustizia, che coloro i quali si sono sottoposti alle prove di concorso non vengano danneggiati nello sviluppo della carriera. Ora, una lunga serie di concorsi esterni banditi dall'Amministrazione ferroviaria — molti dei quali quando era Ministro il nostro collega Corbellini — ha portato alla nomina a ruolo dei vincitori di questi concorsi, per un totale di ben 2.039 posti; con decorrenza dal 1° giugno 1948 per i 1760 vincitori dei concorsi banditi in data 17 maggio 1946 (che, fra l'altro, erano reduci e combattenti); dal 1° luglio 1948 per i 219 vincitori dei concorsi banditi in data 9 maggio 1947; dal 1° settembre 1948 per i 60 vincitori dei concorsi banditi in data 20 giugno e 11 luglio 1947. Quindi, la nomina a ruolo, ai fini dello stato giuridico, dei vincitori decorre per un periodo di tempo che va dal 1° giugno 1948 al 1° settembre 1948. Desidererei che l'onorevole relatore mi chiarisse la posizione in cui si verranno a trovare coloro che hanno vinto questi concorsi ed in particolare i contrattisti sottoposti a quei concorsi (che sono stati assunti in ruolo con le date che poco fa ho avuto l'onore di indicare) rispetto a coloro che sono compresi nel primo blocco di contrattisti che vengono sistemati in

base al decreto legislativo che ora sia o chiamati a ratificare. Questo è il punto che è assolutamente necessario chiarire.

CORBELLINI, *relatore*. Chiarisco subito la questione posta dal senatore Rizzo Giambattista. Il senatore Rizzo ha considerato la posizione dei partecipanti ai concorsi esterni, comprendendovi sia coloro che hanno partecipato ai soli concorsi esterni, sia coloro che, essendo già contrattisti, avevano la possibilità di usufruire dei concorsi interni previsti dal decreto legislativo in esame. Io viceversa avevo limitato il problema alla posizione dei contrattisti in servizio che hanno partecipato e vinto un concorso esterno, ed appunto ho proposto che essi vengano collocati nei ruoli oltre che con la decorrenza prevista per il concorso interno, al quale avevano diritto di partecipare, anche con precedenza sui contrattisti che verranno inquadrati in base al decreto legislativo sottoposto alla nostra ratifica. Questa soluzione rappresenta un compromesso che ho creduto di proporvi dopo meditazione, tenendo conto del fatto che colui il quale ha partecipato ad un concorso esterno doveva per ciò stesso accettare lo stato di fatto esistente in seno all'Amministrazione, cioè la necessità della sistemazione del personale contrattista. Del resto, una situazione analoga si è già verificata frequentemente, e si ripete di continuo. Ad esempio, l'Amministrazione bandisce concorsi esterni per allievi ispettori, ma contemporaneamente vi è la possibilità per determinate categorie del gruppo B di passare nel gruppo A attraverso concorso interno o per anzianità. Anche a me, 30 anni fa, è accaduto di vedermi posposto, come allievo ispettore, ad un elemento del gruppo B, passato nel gruppo A, il quale aveva anzianità maggiore della mia. Per questi motivi non ritengo che la questione dei partecipanti ai concorsi esterni debba essere posta. Ben diversa è la situazione di quei contrattisti i quali abbiano vinto anche un concorso esterno: mi pare giusto che costoro, avendo indubbiamente un titolo di merito superiore, vengano posti in testa nella graduatoria, con precedenza su quei contrattisti che, pur avendo una anzianità di qualche giorno superiore, vengano inquadrati automaticamente, secondo il sistema previsto dal decreto legislativo.

Comunque, non vi è ragione di preoccuparsi della posizione di coloro che hanno partecipato a concorsi esterni, in quanto essa non costituisce un caso isolato ed eccezionale. Né si deve dimenticare che, al momento della promozione, il personale viene giudicato in base ad un criterio di merito, a prescindere dalla posizione in graduatoria, e pertanto nel corso della carriera l'elemento meritevole ha sempre la possibilità di superare chi gli sia inferiore per capacità, pur precedendolo in graduatoria o nell'anzianità. L'effettivo disagio si riscontrerebbe se il contrattista il quale non ha sostenuto il concorso esterno, dovesse sopravvivere, o in graduatoria o nell'anzianità, il contrattista il quale pur trovandosi nelle sue stesse condizioni, abbia anche vinto il concorso esterno.

MASSINI. Debbo anzitutto dichiararmi lieto dell'occasione che mi si offre di poter parlare in questa Commissione, in sostituzione del collega Ferrari, pur rinerescendomi, nello stesso tempo, del fatto che l'assenza del senatore Ferrari sia dovuta a malattia. Penso di interpretare il pensiero di tutti augurando al senatore Ferrari una pronta e completa guarigione.

Il problema che stiamo trattando, onorevoli colleghi, è veramente delicato ed ha un aspetto del tutto particolare, in quanto di fronte ad esso la categoria dei dipendenti non si mostra unita nel prospettare le sue richieste all'Amministrazione. È avvenuto, purtroppo, questa volta qualcosa che raramente accade, cioè una specie di conflitto tra due categorie di lavoratori, che comprendono personale di tutte le qualifiche, dagli alunni di stazione agli ingegneri.

Presidenza del Presidente SALOMONE

MASSINI. Chi appartiene ad una organizzazione sindacale — ed io non posso dimenticare, nella mia qualità di senatore, di essere anche un organizzatore sindacale — considerando che ambedue le categorie appartengono alla stessa organizzazione, si trova nella necessità di comportarsi come quel genitore il quale, indipendentemente dall'affetto, deve trovare il modo di temperare nel modo più giusto le esigenze dei componenti della sua famiglia.

Come si presenta a noi il problema? Il senatore Corbellini, in qualità di relatore, particolarmente competente in materia, e direi quasi responsabile della situazione di cui al provvedimento in esame, ha esordito osservando che questi contrattisti si trovano, bene o male, nella Amministrazione ferroviaria soltanto grazie a circostanze eccezionali e quasi per caso, essendo stati assunti allo scopo di sottrarli alla cattura da parte dei tedeschi. Ma indipendentemente dal motivo immediato della assunzione, che secondo me non dovrebbe qui entrare in considerazione, la verità è che questi contrattisti hanno adempiuto, chi per 8, chi per 9 anni al proprio servizio in un modo che senz'altro può definirsi soddisfacente, tant'è vero che essi si trovano ancora alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie. Pertanto il problema non sta nel considerare se essi debbano essere trattenuti o meno nell'Amministrazione ferroviaria, bensì il problema sta nel dare ad essi un'equa sistemazione. Su questo punto la questione diventa più complessa. Occorre anzitutto ricordare che vi sono stati dei concorsi interni e dei concorsi esterni: ora, se i concorsi interni avessero avuto lo sviluppo normale che avrebbero dovuto avere, attraverso la presentazione dei quadri di classificazione, nessuna anomalia sarebbe sorta nel trattamento del personale. L'Amministrazione ha creduto, a mio parere molto giustamente, di sopprimere l'ibrida forma di rapporto di impiego rappresentata dal contratto, e lo stesso criterio essa dovrà seguire nel sopprimere altre forme analoghe, limitandosi ad avere, oltre il personale di ruolo, solo una certa aliquota di personale straordinario o avventizio, evitando l'attuale moltiplicarsi di rapporti diversi, da quello di aspiranti sussidiari, a quello di sussidiari, di contrattisti, di straordinari, di ditte appaltatrici ecc. Senza dubbio questo è un problema estraneo all'argomento in discussione, ma desidero di sottolineare l'opportunità della iniziativa presa dall'Amministrazione, nel porsi decisamente sulla strada di una sempre maggiore uniformità relativamente al rapporto di impiego con i propri dipendenti.

Per quel che riguarda i partecipanti ai concorsi esterni, sono d'accordo con quanto ha dichiarato il senatore Corbellini: tale questione

non è da considerare, poichè tutti coloro i quali partecipano a un concorso esterno sono a conoscenza del fatto che all'interno della Amministrazione vi è sempre una certa aliquota di personale che può vantare determinati diritti, e in particolare il diritto ad una sistemazione stabile. Del resto i concorsi interni, sia quelli considerati dal presente decreto legislativo come tutti gli altri, non hanno mai danneggiato i vincitori dei concorsi esterni, dato che i posti disponibili vengono attribuiti solo per metà ai concorsi interni stessi. In tale modo viene sempre tenuto presente l'eventualità dei concorsi esterni e la conseguente necessità di avere disponibili per essi una determinata aliquota di posti. Ma il punto da considerare è un altro: questa sistemazione, anno per anno, del personale, in seguito a regolari concorsi interni, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili, non è avvenuta; ed appunto a tale carenza e a tale inconveniente noi siamo chiamati a porre riparo attraverso una norma di legge, destinata a provvedere, sia pure parzialmente, a questa sistemazione la quale, se fosse avvenuta nel modo contemplato dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, non avrebbe dato luogo ad alcun intralcio, nè alle proteste dei partecipanti ai concorsi esterni. In altre parole, ai partecipanti ai concorsi esterni è stata sempre regolarmente attribuita la metà dei posti disponibili ai quali avevano diritto, mentre l'altra metà è rimasta scoperta, cioè la metà che sarebbe stata destinata ai contrattisti, i quali non sono stati sistemati per mancanza dei quadri di classificazione. Non si vede, quindi, in qual modo possa essere sostenuta la tesi avanzata dai partecipanti ai concorsi esterni, ed in qual modo essi possano sostenere di essere stati danneggiati. A nostro parere il testo approvato, dopo lunga discussione, dalla Camera dei deputati, non dovrebbe subire ulteriori modifiche. In sostanza, il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, tendeva a riparare un inconveniente derivato dalla mancata effettuazione dei quadri di classificazione, consentendo così finalmente di provvedere alla sistemazione dei contrattisti, sistemazione già prevista dal decreto legislativo stesso e non avvenuta. Tale sistemazione non recherà pregiudizio

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

53ª RIUNIONE (19 ottobre 1951)

alla posizione dei partecipanti ai concorsi esterni, per le ragioni che ho già esposte, e neanche a quella dei contrattisti i quali abbiano partecipato anche a un concorso esterno e sui quali ha voluto sottilizzare il senatore Corbellini. Anche costoro, infatti, potranno usufruire della metà dei posti destinata ai concorsi esterni.

In conclusione, noi riteniamo che innanzi tutto si debba prendere atto del fatto che non si discute più la necessità di sistemare i contrattisti secondo i principii stabiliti dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667. Ci si invita poi a considerare la questione di quei pochi contrattisti — il senatore Corbellini ha indicato la cifra del 10 per cento del numero totale dei contrattisti — i quali, pur avendo diritto di essere sistemati attraverso i concorsi interni, abbiano vinto un concorso esterno. Considerato, però, il numero esiguo di questi agenti e tenendo conto del fatto che essi hanno già a disposizione metà dei posti disponibili, non riteniamo opportuno che il disegno di legge sia rinviato alla Camera dei deputati, come accadrebbe se venisse approvata la modificazione proposta dal senatore Corbellini, tanto più che non so quale vantaggio effettivo potrebbe derivare da tale approvazione agli agenti interessati e all'Amministrazione. Dato che la Commissione si è rivelata concorde nel ritenere che il provvedimento in esame debba essere nella sua sostanza approvato, crederei opportuno evitare ulteriori ritardi che si aggiungerebbero alle già notevoli dilazioni subite, nel suo *iter*, dal presente disegno di legge. Pregherei, quindi, il relatore di non voler insistere nell'emendamento da lui proposto. In tal modo il disegno di legge in esame potrebbe entrare al più presto in applicazione e potrebbe essere una volta per sempre definita la situazione del personale interessato.

PRESIDENTE. Essendo stato costretto ad allontanarmi non ho potuto dare il benvenuto al senatore Massini. Gli do quindi ora il benvenuto ed invio anche al senatore Ferrari, a nome della Commissione, l'augurio di una pronta e completa guarigione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi associo all'onorevole Presidente nel saluto al senatore Massini che ha portato qui la sua competenza di

organizzatore; ma non posso dichiararmi d'accordo con il senatore Massini.

Mi sembra che qui si stia formando un equivoco. Non si tratta di sapere se una data aliquota di posti è stata assegnata all'uno o all'altro tipo di concorrenti, a contrattisti sistemati in base a concorsi interni o a quelli sistemati con concorsi esterni. Qui si tratta di vedere, agli effetti dello sviluppo della carriera, quale conseguenza abbia l'essere sistemato a ruolo in una data anziché in un'altra, poichè se noi accettiamo pienamente l'emendamento votato alla Camera dei deputati, arriviamo proprio a questo: che i contrattisti del primo gruppo di concorsi interni che verrebbero sistemati con la data del 31 dicembre 1947, nello sviluppo di carriera e, cioè, agli effetti dello stato giuridico, se non di quello economico, verrebbero avvantaggiati rispetto ai contrattisti, a qualsiasi categoria essi appartengano, che si sono sottoposti al concorso esterno. È appunto questa conseguenza che a me sembra non conforme a giustizia, per cui l'emendamento proposto dal senatore Corbellini, a mio parere, merita la massima considerazione.

Però io desidero fare all'onorevole relatore un preciso quesito perchè resti ben chiara quale deve essere l'applicazione della legge, dato che adesso il Ministero dei trasporti in base alla legge dovrà rivedere la posizione di parecchie migliaia di dipendenti dell'Amministrazione (forse anche agli effetti disciplinari, dato che per quel periodo intermedio non sarebbero più considerati come agenti non di ruolo e quindi sottoposti alle procedure e alle garanzie proprie degli agenti non di ruolo).

Nella contrapposizione fra i due tipi di contrattisti sistemati io faccio un preciso quesito all'onorevole relatore. La situazione di fatto tale per cui in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo che oggi siamo chiamati a ratificare l'Amministrazione ha già provveduto alla nomina a ruolo (su circa 6.600 contrattisti partecipanti al primo gruppo di concorsi) di un primo scaglione di circa 2.000 agenti (numero corrispondente alla metà dei posti resisi disponibili di tutti quegli anni che sono stati ricordati) che sono stati sistemati a ruolo con decorrenze varie tra il primo marzo e il 30 giugno 1949. Adesso in base all'emenda-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

53ª RIUNIONE (19 ottobre 1951)

mento proposto questo gruppo di 6.600 partecipanti al primo gruppo di concorsi sarebbe sistemato con unica decorrenza del 31 dicembre 1947.

Allora io chiedo: quei contrattisti che si sono sottoposti al concorso esterno vengono in testa anche a questi contrattisti, qualunque sia la data in cui il concorso esterno sia stato espletato? Questa è un'assicurazione che io chiedo all'onorevole relatore perchè ciò mi sembra conforme a giustizia. La risposta affermativa convaliderebbe l'emendamento presentato.

CORBELLINI, *relatore*. L'emendamento da me presentato ha lo scopo di fare in modo che, una volta sistemati i contrattisti in base alla loro anzianità e indipendentemente da quelli, tra di loro, che hanno vinto il concorso esterno, si scelgano poi questi ultimi per inserirli avanti a coloro a cui per anzianità sarebbero pari. E così si fa per ogni classifica di contrattisti: si scelgono coloro che hanno vinto il concorso e, nella graduatoria, anzichè sistemarli come spetterebbe loro, si pongono in testa nelle singole categorie di sistemazione che, com'è stato ricordato, si sono succedute a tre date. Ripeto: i contrattisti concorrenti esterni saranno iscritti con tutti coloro che hanno gli stessi requisiti come contrattisti e nella graduatoria saranno messi in testa perchè il titolo di aver vinto un concorso esterno, anche se posteriormente, è tale da renderli meritevoli di rimanere primi fra coloro che sono andati avanti solo per anzianità: questo per evitare che chi ha fatto il concorso esterno rimanga dietro a chi non lo ha fatto.

MASSINI. Poichè si parla di contrattisti che hanno fatto il concorso esterno e lo hanno vinto, io penso che costoro potrebbero usufruire, per tutti gli anni, della metà dei posti riservata ai concorrenti esterni. Io, in sostanza, non sono contrario alla proposta dell'onorevole relatore, ma mi preoccupo del ritardo che verrebbe ad avere l'applicazione del presente disegno di legge qualora fosse approvata la proposta in questione.

GIUA. Io vorrei prospettare all'onorevole relatore la mia perplessità in questo senso. La modificazione apportata dalla Camera dei deputati a questo decreto legislativo con il nuovo articolo 3 mi pare che spieghi l'emendamento proposto dal senatore Corbellini, dal quale io

ho sentito affermare che questi contrattisti vengono classificati annualmente in base ad un giudizio che le Commissioni danno sulle loro capacità. Ora, quale valore ha l'emendamento del senatore Corbellini quando l'ultimo comma dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati suona così: « Fermo restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti da farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno aver luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori »? È evidente che la preoccupazione del senatore Corbellini è per i gradi inferiori e non per i gradi superiori, ed io non ne vedo la ragione.

RIZZO DOMENICO. Attraverso l'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, è stata organizzata una serie di concorsi di tipo interno e con l'articolo 3 si provvedeva alla sistemazione dei vincitori di tali concorsi mettendo a loro disposizione un'aliquota dei posti disponibili e precisamente il 50 per cento di essi. Con la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 3 è stata abolita questa limitazione e quindi si va in soprannumero, determinando la possibilità di un collocamento degli agenti risultati idonei negli anzidetti concorsi in eccedenza alle esigenze dell'Amministrazione; e questo mi sembra che attenga precisamente all'osservazione fatta dal senatore Massini. Ora io domando; la situazione di fatto qual'è? Coloro che sono stati sistemati per effetto del concorso esterno hanno avuto una sistemazione alla stregua del 50 per cento dei posti disponibili?

CORBELLINI, *relatore*. Ma c'è da preoccuparsi che quei contrattisti che hanno fatto il concorso esterno non entrino in pianta dopo coloro che non lo hanno fatto.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desideravo soltanto affermare preliminarmente che se è un po' in imbarazzo il senatore Massini, per il contrasto delle categorie interessate, ancora più imbarazzata è l'Amministrazione. Debbo precisare che essa alla Ca-

mera dei deputati non ha preso una netta posizione e si è affidata per questo al giudizio della competente Commissione. Ora, poichè la modificazione della Camera dei deputati c'è già, l'Amministrazione l'accetta così come essa è formulata, come accetta l'aggiunta proposta dal senatore Corbellini.

Mi pare opportuno risalire brevemente al punto di partenza della sistemazione del personale contrattista. Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, prevedeva la sistemazione di questo personale in quattro anni, con quattro concorsi annuali: ad ogni concorso potevano partecipare quei contrattisti che avevano già 600 giornate di prestazione lavorativa. Cosicché i contrattisti venivano sistemati nella proporzione annua del 50 per cento dei posti disponibili, nei primi quattro anni, ed in base al posto che avevano in graduatoria, salvo la sistemazione integrale di tutti alla fine dei 4 anni, nel qual caso quelli che non erano stati sistemati nell'ambito del 50 per cento dei posti disponibili dovevano essere sistemati in soprannumero. Poichè soprattutto uno dei primi concorsi, quello dei capistazione, è stato piuttosto complesso, avendovi partecipato circa 5.000 agenti, le sistemazioni non sono avvenute con decorrenza 31 dicembre 1947, e poi 1948, 1949 e 1950, perchè le prime sistemazioni si sono avute nel primo semestre del 1949. Ciò determina certo un ritardo di sistemazione ed intanto l'Amministrazione aveva espletato i concorsi, che furono tutti conclusi nel giugno, luglio e settembre del 1948. I contrattisti quindi, sistemati anche in forza del primo concorso, hanno preso tutti i posti nel ruolo organico dell'Amministrazione dopo quelli che avevano vinto i concorsi, dato che lo stesso primo concorso dei contrattisti si è svolto non nei termini presuntivamente previsti. L'emendamento proposto alla Camera dei deputati ed approvato ripara le conseguenze di tale ritardo, ma viene a creare evidentemente una situazione di anomalia nei confronti di coloro che avevano vinto i concorsi esterni. C'è però da osservare che quando furono espletati questi concorsi era stato già emanato il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e coloro che vi hanno partecipato sapevano conseguentemente che c'era questo personale che aveva acquisito

il diritto alla sistemazione e che sarebbe stato sistemato in buona parte prima di loro. Il problema riguarda soltanto i concorsi esterni, a cui hanno preso parte alcuni contrattisti, e quindi tutto il personale che ha superato il concorso esterno, sia esso contrattista sia esso esterno all'Amministrazione.

Per gli esterni non c'è modo di trovare un rimedio per sistemarli prima, perchè naturalmente non facevano parte dell'Amministrazione, mentre la situazione è diversa per i contrattisti che hanno partecipato al concorso, perchè costoro hanno un diritto duplice all'inquadramento nei ruoli, per il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e in forza del concorso esterno. Se quei contrattisti che hanno fatto il concorso esterno fossero sistemati con la data di decorrenza dei vincitori del concorso esterno, si sarebbero trovati in condizione di svantaggio rispetto ai loro colleghi contrattisti. A questo si è ovviato con l'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati, che sostanzialmente mette il contrattista che ha vinto il concorso esterno in condizione di essere sistemato alla stessa data dei suoi colleghi contrattisti, come se avesse partecipato al loro concorso. Evidentemente questo riguarda soltanto quei contrattisti che avevano diritto di partecipare al primo concorso, che avevano, cioè, le 600 giornate lavorative di cui ho già detto. Se, per esempio, c'è un contrattista sistemato nel luglio 1948 in forza di concorso esterno, che non poté partecipare al primo concorso perchè non aveva allora raggiunto le 600 giornate lavorative presso l'Amministrazione, costui evidentemente rimane fermo alla decorrenza di sistemazione avuta, perchè al concorso dei contrattisti non poté partecipare. L'emendamento aggiuntivo del senatore Corbellini dice che quelli che hanno partecipato al concorso esterno ma che poi sono sistemati con la decorrenza del concorso dei contrattisti, debbono passare in testa e ciò come premio per avere affrontato e superato un regolare concorso. Ciò ha un grande valore prevalentemente morale per alcune categorie, ma sempre apprezzabile perchè questi contrattisti vincitori del concorso esterno hanno, come si è detto, due titoli per la sistemazione, e l'aver affrontato e superato il concorso costituisce un titolo di merito che va doverosamente riconosciuto.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

53ª RIUNIONE (19 ottobre 1951)

Accetto quindi l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, dato che esso è fondato sulla necessità del riconoscimento di un titolo che gli altri non hanno e che legittima una sistemazione di priorità.

MASSINI. Desidererei sapere se è vero quanto ha accennato il senatore Corbellini che, cioè, questi agenti non supererebbero il 10 per cento del personale.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non credo che superino questo numero, anzi forse si tratterà di una cifra inferiore al 10 per cento, perchè mentre i contrattisti sistemati sono circa 13.000, quelli sistemati con i concorsi elencati dal senatore Rizzo Giambattista ammontano a 2.000 tra interni ed esterni. Se fossero stati tutti contrattisti e non lo erano sarebbero il 18 per cento. Credo che i contrattisti saranno solo il 7, l'8 per cento.

Presidenza del Vice Presidente PALERMO

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente articolo 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni dei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.

Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente arti-

colo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti da farsi negli anni successivi per l'assorbimento dell'eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno aver luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« La nomina a stabile di cui al precedente articolo 3 avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo le condizioni stabilite dall'articolo 6 del presente decreto ».

(È approvato)

Art. 2.

I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadri nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza fosse più vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento.

Ricordo che il relatore ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 2: « e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Presidente SALOMONE

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato » (N. 1781) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato ».

CORBELLINI, *relatore*. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un'annosa questione. Personale di ruolo è stato assunto in servizio mediante titoli previsti da concorsi, ma non si è tenuto conto di altri titoli già acquisiti, conseguiti durante il periodo di servizio in Amministrazione. È da rilevare subito che si tratta di titoli non previsti dai bandi di concorso dell'Amministrazione. Infatti per diventare capostazione nulla conta la laurea in farmacia o in veterinaria, per essere fuochisti non vale la laurea in biologia. Quindi questi titoli intervengono solo per la graduatoria e per la valutazione della cultura generale e non contano come titoli di ammissione al concorso.

Ora il personale laureato del gruppo B e del personale esecutivo ha richiesto che gli venga riconosciuto il diritto di passare nel gruppo A, cioè nel personale dirigente. Il decreto in questo senso fu emanato il 7 maggio 1948 quando ero Ministro dei trasporti. Pensai allora che fosse giusto che il personale esecutivo, sia di stazione che di ufficio, potesse entrare nella carriera di gruppo A. È da ricordare che questa possibilità esiste già per merito comparativo, senza alcun bisogno di titoli di laurea per il passaggio dal gruppo B o dal personale esecutivo al gruppo A, unico

caso, questo, in tutte le Amministrazioni dello Stato. Quando si fanno concorsi per il gruppo A, si richiede una laurea particolare a seconda del posto a cui si accede attraverso il concorso. Così per i concorsi per allievi ispettori dell'esercizio (trazione lavoro e movimento) viene richiesta la laurea in ingegneria; per i concorsi per il servizio commerciale, la laurea in scienze economiche e commerciali o in legge; per i concorsi per l'Istituto sperimentale, la laurea in chimica o in fisica e così via. Ne viene di conseguenza che un capostazione laureato in farmacia non può, solo per questo titolo, avere il diritto di passare nel gruppo A. Quindi il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 663, non dava al personale laureato il diritto di passare nel gruppo A, ma solo il diritto di essere ammesso ad un concorso che tenesse conto e del titolo di laurea e delle benemeritenze di servizio, in modo da dimostrare una maturità specifica per il settore a cui il concorrente sarebbe stato destinato nel gruppo A.

Senonchè con gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati si è voluto stabilire che questo personale esecutivo del gruppo B possa entrare a far parte del personale direttivo con una graduatoria di merito formata esclusivamente in base a titoli. A me sembra che si sia andati troppo avanti, perchè per passare nel personale dirigente occorre dimostrare una vera maturità.

Quando preparai il decreto legislativo del 7 maggio 1948, dissi a coloro che ritenevano non necessari gli esami che avremmo fatto sostenere ai concorrenti degli esami secondo programmi stabiliti dal Ministero, esami che non avrebbero avuto probabilmente nulla a che vedere con la materia propria della laurea in possesso degli interessati, ma che avrebbero dovuto dimostrare la capacità e la cultura necessaria per le mansioni che i vari concorrenti avrebbero dovuto assumere nel gruppo A.

Io quindi sono nettamente contrario a che questi concorsi si facciano esclusivamente per titoli e mi permetto di farvi notare l'incongruenza del fatto che un veterinario, ad esempio, solo per il suo titolo di laurea, possa diventare ispettore del movimento. Ciò considerato sostengo la necessità che il concorso

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

53ª RIUNIONE (19 ottobre 1951)

debba essere fatto con esami su programmi stabiliti dall'Amministrazione, che tengano conto delle mansioni direttive che il concorrente dovrà assumere tra il personale del gruppo A.

Propongo pertanto i seguenti emendamenti:

Art. 1. — Inserire, dopo le parole « per titoli », le altre « e per esami orali secondo programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti ».

Art. 2, lettera b). — Inserire, dopo le parole « di grado » le parole « 5° del personale esecutivo » e dopo le parole « 8° ferroviario » le parole « e 9° purchè questi ultimi siano combattenti o assimilati ».

Art. 3, comma 1°. — Aggiungere, dopo le parole « in base ad una votazione », le altre « sugli esami sostenuti e sui ».

Aggiungere dopo la parola « importanza » le altre « con puntazione opportuna ».

Art. 5. — Inserire, dopo le parole « di gruppo A », il seguente nuovo alinea: « 1° nella qualifica di ispettore di I classe per gli agenti che, all'atto dell'inquadramento, siano rivestiti di una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, conservando la propria anzianità di grado ».

(Il numero 1° diventa 2°, e il numero 2° diventa 3°).

Al numero 2°, diventato n. 3°, dopo le parole « di grado 8° » inserire « 9° ».

PALERMO. Poichè in questo momento si discute in Aula il bilancio dei Lavori pubblici, propongo che l'esame di questo disegno di legge sia rinviato ad altra riunione.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 11.